

| | |
|---|---|
|  | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA |
| DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE | |
| tel + 39 040 377 4546 fax + 39 040 377 4513 | ambiente@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it I - 34133 Trieste, via Carducci 6 |

Decreto n° 6277/AMB del 06/12/2021

P.o. programmazione comunitaria e per lo sviluppo
sostenibile

Avviso per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi 27-31 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) a favore dei Comuni, per la progettazione e l'esecuzione di interventi di realizzazione o di riqualificazione di aree verdi nei centri abitati. – Approvazione dell'elenco delle domande finanziabili.

Il Direttore centrale

Visto l'articolo 4, commi da 27 a 31 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) che, ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici e dei loro effetti, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere a favore dei Comuni contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, fino all'importo massimo di 200.000,00 euro, per la progettazione e l'esecuzione di interventi di realizzazione o di riqualificazione di aree verdi nei centri abitati;

Considerato che per tale finalità è stata destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;

Visto, in particolare, il comma 28 della suddetta legge, il quale dispone che i Comuni, a seguito dell'Avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima del termine fissato per la presentazione delle domande, presentano alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile la domanda di concessione del contributo, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa;

Visto l'Avviso per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi 27-31 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) a favore dei Comuni, per la progettazione e l'esecuzione di interventi di realizzazione o di riqualificazione di aree verdi nei centri abitati", pubblicato sul BUR n. 41 del 13 ottobre 2021;

Visto l'articolo 9 dell'Avviso, il quale dispone che il contributo è assegnato nella misura del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e fino all'importo massimo di 200.000 euro, con il

procedimento valutativo a sportello di cui all'articolo 36, comma 4 della legge regionale legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei limiti delle disponibilità finanziarie, attribuite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ammissibili a contributo;

Visto l'articolo 6 dell'Avviso, commi da 1 a 3, ai sensi del quale:

- le domande di contributo sono presentate a partire dal sedicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile. Ciascun Comune può presentare un'unica domanda di contributo;
- ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo si considera la data e l'istante di trasmissione della domanda, attestata dal sistema di posta elettronica certificata;
- le risorse finanziarie saranno assegnate fino all'esaurimento della dotazione finanziaria complessivamente disponibile;

Visto l'articolo 7, che stabilisce che il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo, nonché la completezza della relativa domanda e richiede le eventuali integrazioni fissando, per l'incombente, un termine non superiore a quindici giorni. Nel caso in cui la domanda di contributo sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 1 non siano pervenute entro il termine indicato, il responsabile del procedimento dispone il rigetto della domanda, dandone comunicazione al Comune richiedente;

Visto l'elenco delle domande ricevute, costituito dall'allegato A al presente provvedimento;

Considerato che tutte le domande presentate sono pervenute entro i termini previsti;

Atteso che, a conclusione dell'istruttoria, effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino all'esaurimento della dotazione finanziaria complessivamente disponibile:

a) le seguenti domande sono risultate integralmente ammissibili:

- Comune di Attimis (nr. 1);
- Comune di San Leonardo (nr. 7);
- Comune di Sutrio (nr. 10);

b) per le seguenti domande sono state richieste integrazioni ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

- Comune di Rigolato (nr. 2);
- Comune di Remanzacco (nr. 3);
- Comune di Cercivento (nr. 5);
- Comune di Medea (nr. 8);
- Comune di Chiusaforte (nr. 11);
- Comune di Spilimbergo (nr. 12);

c) per le seguenti domande è stata inviata la nota di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241:

- Comune di Carlino (nr. 4);
- Comune di Fontanafredda (nr. 6);
- Comune di Paularo (nr. 9);

Considerato che, ricevute e valutate le integrazioni dei Comuni di cui al punto b) del precedente paragrafo, le stesse sono state ritenute ammissibili;

Vista la nota assunta a protocollo con n. 63604 del 19 novembre 2021, con cui il Comune di Carlino ha presentato le proprie osservazioni a riscontro del suddetto preavviso di rigetto;

Preso atto che nelle osservazioni presentate non vi sono elementi ulteriori che possano portare ad una diversa valutazione e ritenuto pertanto di confermare la non ammissibilità della domanda;

Viste le osservazioni presentate dal Comune di Fontanafredda con nota pec n. 63935 del 22 novembre 2021 e con nota 64647 del 25 novembre 2021;

Ritenuto di accogliere le osservazioni e di ammettere pertanto la domanda a contributo;

Vista la nota assunta a protocollo con n. 63726 del 22 novembre 2021, con cui il Comune di Paularo ha presentato le proprie osservazioni a riscontro del suddetto preavviso di rigetto;

Preso atto che il Comune di Paularo non ha presentato osservazioni nel merito ma ha individuato due diverse aree di intervento;

Considerato quindi che tale fattispecie si configura come nuova domanda, e pertanto non è ammissibile ai sensi dell'art. 6 comma 1 dell'Avviso, ove si dispone che ciascun comune può presentare un'unica domanda di contributo;

Ritenuto quindi, in esito all'istruttoria effettuata, di approvare l'elenco delle domande finanziabili in relazione alle somme disponibili, così come riportate nell' allegato B al presente provvedimento e di archiviare le domande risultate non ammissibili;

Ritenuto opportuno che, accertata la disponibilità di risorse a seguito di rideterminazione e rigetto di domande, si provveda a proseguire l'istruttoria al fine di soddisfare le ulteriori istanze valide e ammissibili in base alle disposizioni contenute nell'Avviso ed esaminate nell'ordine risultante dall'allegato A;

Ritenuto altresì che, qualora le risorse stanziare non siano sufficienti a coprire l'ammontare spettante all'ultima domanda finanziata, il contributo sia assegnato per un importo inferiore ai sensi dell'articolo 10 comma 4 dell'Avviso e che, in presenza di eventuali ulteriori risorse, il contributo possa essere successivamente integrato;

Visti:

- il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante il (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- il decreto legislativo 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, recante (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);
- la legge regionale del 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021– 2023);
- il Bilancio Finanziario Gestionale (BFG) approvato dalla Giunta regionale il 30 dicembre 2020, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta

Per tutto quanto indicato in premessa:

- 1.** di prendere atto dell'ordine cronologico delle domande ricevute, così come indicato nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
- 2.** di approvare l'elenco delle domande finanziabili in relazione alle somme disponibili, così come riportate nell' allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
- 3.** di archiviare come non ammissibili le domande presentate dal Comune di Carlino (nr. 4) e dal Comune di Paularo (nr. 9);

4. di proseguire l'istruttoria, al fine di soddisfare le ulteriori istanze valide e ammissibili, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, in base alle disposizioni contenute nell'Avviso ed esaminate nell'ordine risultante dall'allegato A;

5. di disporre che, qualora le risorse stanziare non siano sufficienti a coprire l'ammontare spettante all'ultima domanda finanziata, il contributo sia assegnato per un importo inferiore ai sensi dell'articolo 10 comma 4 dell'Avviso e che, in presenza di eventuali ulteriori risorse, il contributo possa essere successivamente integrato;

Trieste, data del protocollo

IL DIRETTORE CENTRALE
Ing. Massimo Canali
(f.to digitalmente)